

**DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014  
459/2014/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2014, DELLE  
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN  
MAGGIOR TUTELA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 settembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità del 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV), che sostituisce l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 559/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 638/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 136/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 312/2014/R/eel);
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) dell’11 settembre 2014, prot. Autorità n. 25231 del 16 settembre 2014;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 22 settembre 2014, prot. Autorità n. 25827 del 23 settembre 2014;
- la nota della Direzione Mercati del 30 luglio 2014, prot. 21758 del 31 luglio 2014, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;

- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato negativo in misura pari a circa 19 milioni di euro, in esito a costi annui di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi annui per un importo pari a circa 30 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 11 milioni di euro;
- l'importo del recupero da restituire ai clienti finali si è ridotto in misura significativa rispetto al trimestre precedente per effetto, in particolare, del riallineamento tra i costi sostenuti da Acquirente Unico e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio, in considerazione, anche, della variazione del fabbisogno effettivo di Acquirente Unico nel periodo considerato;
- in base agli elementi di costo comunicati da Acquirente unico e da Terna e della variazione dell'importo di recupero rispetto al trimestre precedente, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio annuo (2014) di approvvigionamento dell'energia elettrica di Acquirente unico, rispetto a quanto stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2014.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> e dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento *PPE*<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i

quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- con riferimento alla perequazione dell'anno 2012, non ci sono variazioni al valore degli importi di competenza dell'anno, che risultano nei confronti delle imprese distributrici e degli esercenti la maggior tutela, ancorché non ancora riconosciuto nelle more della definizione del contenzioso di annullamento della deliberazione 559/2012/R/eel, e che tiene conto delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non hanno inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione, e delle determinazioni relative agli operatori che hanno inviato i dati con ritardo o hanno rettificato i dati precedentemente inviati;
- in base alle suddette informazioni, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 312/2014/R/eel e con riferimento al saldo di perequazione di competenza dell'anno 2012, si conferma una necessità di gettito complessiva da recuperare nel corso del 2014 pari a circa 24 milioni di euro;
- pertanto, relativamente al suddetto periodo, tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela e di quanto già recuperato nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2014, nella restante parte dell'anno dovranno essere recuperati dai clienti finali circa 7 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2013, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute da Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che, nell'anno 2013, i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 21 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2014;
- con riferimento al suddetto periodo, tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela e di quanto già riconosciuto nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2014, nella restante parte dell'anno dovranno essere restituiti ai clienti finali circa 7 milioni di euro;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente

unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2013 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2014, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2013.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la variazione dei costi di dispacciamento sostenuti da Acquirente Unico rispetto alle stime dello scorso trimestre tiene conto, prudenzialmente, di quanto disposto dal decreto n. 3624/2014 dell'11 agosto 2014, con cui il Presidente del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto la richiesta dell'Autorità di misure monocratiche provvisorie, ai sensi degli artt. 56 e 98 del codice del processo amministrativo, sospendendo gli effetti della sentenza 24 giugno 2014, n. 1648, con cui il Tar Lombardia, Sezione Terza, ha annullato le deliberazioni dell'Autorità 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel e 197/2013/E/eel, in materia di contenimento degli oneri di dispacciamento dell'energia elettrica in Sardegna, per difetto del presupposto dell'urgenza dell'intervento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PPE*, ai sensi della presente deliberazione, si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2014, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
  - a) l'elemento *PPE*<sup>1</sup> sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2013 entro la fine dell'anno 2014;
  - b) l'elemento *PPE*<sup>2</sup> sia dimensionato per consentire la restituzione ai clienti finali degli importi relativi all'anno 2013 entro la fine dell'anno 2014

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2*** ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3*** ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2014 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 4*** ***Disposizioni finali***

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*